

DECRETO LAVORO 2023, LE NOVITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il Decreto Lavoro 4 maggio 2023, n. 48, approvato dal Consiglio dei ministri il 1° maggio e recante misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **è entrato in vigore il 5 maggio e verrà successivamente convertito in legge.**

Tra le varie disposizioni attuate che riguardano per lo più la regolamentazione del lavoro come, per esempio, il nuovo taglio del cuneo fiscale, l'assegno di inclusione, nuovi bonus assunzione e l'aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per chi ha figlio a carico, **sono state inserite delle modifiche al D.lgs. 81/08** che riproponiamo nei punti a seguire:

- **Nomina e compiti del Medico Competente:**
 - o La nomina del Medico Competente che diviene obbligatoria anche "...qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28..." (integrazione dell'art. 18 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/08);
 - o Il medico competente, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al Datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/08, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;
 - o L'obbligo del Medico Competente, in occasione delle visite di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente Datore di lavoro per poter esprimere il giudizio di idoneità (integrazione dell'art. 25 lett. e-bis).
- **Obblighi dei lavoratori autonomi:**
 - o L'obbligo per i lavoratori autonomi di adottare le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all'uso di idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08 (impalcature, ponteggi, ponti su ruote/trabattelli etc.).
- **Formazione dei lavoratori:**
 - o L'obbligo del Datore di Lavoro e dei Dirigenti di monitorare l'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché di operare un controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa (integrazione art. 37 comma 2 lett. b-bis Dlgs 81/08 e s.m.i.).
- **Formazione del datore di lavoro:**
 - o Introduzione dell'obbligo di formazione e addestramento anche per il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (introduzione del comma 4-bis all'art. 73 D.lgs. 81/08 e s.m.i.).
- **Sicurezza delle attrezzature di lavoro:**
 - o Per le verifiche di macchine e impianti soggetti a controllo da parte di INAIL/ASL/ARPA, i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente (sostituzione del comma 12 art. 71 Dlgs 81/08)
 - o Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore al momento della cessione, deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del Datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati all'utilizzo (integrazione del comma 2 art. 72 D.lgs. 81/08). Tale disposizione si applica pertanto a qualunque soggetto che prenda a noleggio o in concessione d'uso attrezzature di lavoro senza operatore;
- **Valutazione dei rischi:**
 - o Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro ufficio tecnico al numero: 0121/379890 (referente Diego Agli o Luca Di Matteo)